



Atti persecutori e diffusione illecita di materiale intimo: come riconoscerli e quali sono gli strumenti tutela delle ragazze

DIFFUSIONE IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE SENZA CONSENSO

- **DIRITTO ALL'IMMAGINE**



- Il diritto all'immagine è un diritto della personalità

- **ART. 10 C.C.**

- Immagine di una persona dei genitori del coniuge dei figli esposta o pubblicata, fuori dei casi in cui sia consentita, con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei congiunti può chiedere che cessi l'abuso, inibendo l'utilizzo, salvo il risarcimento del danno.

- **IMMAGINE E' UN DATO PERSONALE**

- Art. 167 Trattamento illecito di dati

- **LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE**



DIFFUSIONE IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE SENZA CONSENSO

- Le **foto** così come qualunque altro contenuto **caricate su un social network** **restano di esclusiva proprietà dell'utente.**
- Facebook si dichiara libera di utilizzare le foto e gli altri contenuti conferiti dall'utente ovunque lo ritenga opportuno e senza versare un centesimo in termini di royalty.
- Il fatto che il social network possa trattare i nostri dati per scopi pubblicitari – e solo per questi - non implica che gli utenti di Facebook siano liberi di appropriarsi delle nostre foto, diffondendole con altre persone o spacciandole per proprie.



DIFFUSIONE IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE SENZA CONSENSO – casi reali



- DIFFUSIONE DI MATERIALE DA PARTE DELL'EX
- **Sentenza 1085/2019 Tribunale Ravenna – Causa civile**
- Diffusione di video della ex durante un rapporto, in una chat WhatsApp creata con i compagni di squadra. *Irrilevante che il video fosse stato realizzato con il consenso della ragazza, dovendo rimanere in una sfera privata. Ragazza riconosciuta dal tatuaggio.*
- Risarcimento di Euro 25.000,00.
- Procedimento penale concluso con condanna a 15.000,00 di multa.
- (NB tale caso, non è stato applicato 612 ter poiché non ancora in vigore al momento della condotta)

- DIFFUSIONE DI MATERIALE DA PARTE DI UN AMICO
- **Sentenza 5522/2020 Corte Cassazione**
- Studente universitario, durante una gita, dopo aver scattato una foto di gruppo usando il cellulare della p.o., a

DIFFUSIONE IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE SENZA CONSENSO – casi reali

- **ESTORSIONE**

- Minaccia di far vedere le immagini al partner o ai genitori se non si inviano immagini, o se non si riprende la relazione sentimentale
- Uomo che fa di tutto per costringere la ragazza, che per tre anni aveva avuto una relazione con lui, a farla desistere dal proposito di interrompere il loro rapporto. L'uomo ha così iniziato una costante pressione psicologica sulla ragazza dicendole che nel caso in cui non avesse cambiato idea, avrebbe divulgato video e foto che la ritraevano in espliciti atti sessuali. La minaccia si è fatta ancor più forte quando la ragazza si è vista recapitare una lettera, riportante confidenze che solo lei e l'uomo potevano conoscere e una chiavetta contenete immagini a sfondo erotico. Sull'indirizzo della busta fra i destinatari c'erano anche i suoi genitori. Si è allora rivolta agli investigatori del commissariato. Indagini immediate e ordini di protezione.
- Uomo che invia a ragazza poco più che quattordicenne messaggi di minaccia di diffondere immagini della stessa in biancheria su gruppi WhatsApp. «Ti do fino alle 16.30 per inviarmi il video» « Mi mandi xxx Euro»



DIFFUSIONE IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE SENZA CONSENSO casi reali

- **Sentenza 41985/2021, II Sezione penale della Corte di Cassazione**
- **Costringere** la persona offesa, mediante **minaccia di diffondere un video** che la ritraeva nell'atto di consumare un rapporto sessuale con l'autore del reato, **ad inviare** al medesimo, tramite la messaggistica istantanea Whatsapp, **foto delle sue parti intime, è violenza sessuale e non estorsione.**
- **Sentenza Cass. Pen. Sez. V 2905/2018**
- Accesso al profilo e **accesso abusivo a sistema informatico** accesso a FB della ex moglie e sottrazione di foto - chat e cambio password



DIFFUSIONE IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE SENZA CONSENSO- MINORI



- Art. 612 ter non si occupa nello specifico di tutelare persone minori di età.
- Tutela non adeguata per procedibilità a querela di parte.
- Non è prevista specifica aggravante per diffusione di immagini o video a contenuto sessuale con immagini di un minore



- NORME PORNOGRAFIA MINORILE (artt. 600 ter e 600 quater c.p.)
 - I fenomeni lesivi che coinvolgono i minori, soprattutto on line e nel cyberspazio non sempre sono tutelati in maniera completa.
- **IL SELFIE O IL MATERIALE AUTOPRODOTTO?**
 - Vengono punite le condotte di distribuzione di foto o video realizzati utilizzando il minorenne – c.d. **materiale eteroprodotto** – e non quelli autoprodotti dalla vittima. La Suprema Corte aveva affermato che nella condotta di chi trasmette ad altri delle immagini, riprese in autoscatto da un minorenne, non sussisteva l'ipotesi di cessione di materiale pedopornografico.

DIFFUSIONE IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE SENZA CONSENSO – come difendersi

- **Tenere Screenshot e screen video o copia del video** o non far cancellare a chi ha fornito informazioni circa la presenza di immagini in chat su social etc.
- (non sempre ritenuta prova valida, presenza di software di fotoritocco – differenze tra processo civile e penale – unico strumento se contenuto temporizzato) ***non divulgare lo screen***
- Per alcuni necessario esame diretto del supporto, per verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni, sia l'attendibilità di quanto da esse documentato, sul presupposto che la semplice trascrizione dei messaggi scambiati non ha valore probatorio e non può essere considerata affidabile
- **Acquisizioni forensi** acquisizione di documenti in formato digitale che genera una copia bit a bit da un dispositivo di memoria di massa a un altro
- **Evitare di denunciare direttamente sui social il nome dell'autore** perché potresti rischiare una denuncia per diffamazione.



DIFFUSIONE IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE SENZA CONSENSO – come difendersi

Chiedere l'immediata **rimozione** dei contenuti al titolare del trattamento

**Segnalazione o
Denuncia alla
Polizia Postale**



Compartimento Polizia Postale Emilia Romagna ufficio denunce
Via Zanardi 28 - 40100 (BOLOGNA - BO) - Telefono: 0516352611
Email: compartimento.polposta.bo@pecps.poliziadistato.it

Garante Privacy



Articolo 144 bis Codice della privacy Revenge porn

- Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.
- Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
- Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612 ter del codice penale.



DIFFUSIONE IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE SENZA CONSENSO - la tutela in ambito giudiziario

- QUERELA → Termine e possibilità di remissione processuale
- → La querela per i minori di anni 14 e per i minori che hanno compiuto 14 anni
- **In caso di conflitto tra minore e genitore**
- PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO in caso diffusione di immagini in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
- COSTITUZIONE PARTE CIVILE E RISARCIMENTO DEL DANNO



ATTI PERSECUTORI 612 bis c.p.

- Stretta connessione con reato divulgazione illecita di immagini
- Prima dell'introduzione del reato 612 ter le stesse condotte erano punite con normativa sugli atti persecutori (purchè ci fossero elementi costitutivi)
- Reato abituale (non stabilito n. minimo di episodi) - Sentenza cass.penale 45648/2013
- La condotta può integrarsi anche nei confronti di persona diversa dalla vittima, purchè la stessa sia legata a questa da rapporto qualificato
- Atteggiamento «ondivago» della vittima non esclude la sussistenza dell'illecito



ATTI PERSECUTORI- le condotte

- Il danneggiamento di cose;
- Le aggressioni verbali;
- I pedinamenti e appostamenti
- Corteggiamento serrato e non desiderato invio di regali non desiderati;
- Ingiurie e minacce;
- Continue telefonate;
- Continuo invio di messaggi (su WhatsApp o altri canali) o di mail.
- la pubblicazione di post e/o video a contenuto sessuale, minaccioso o ingiurioso su un social network;



ATTI PERSECUTORI

- **STATO D'ANSIA o FONDATA TIMORE PER L'INCOLUMITÀ PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO O DI PERSONA AL MEDESIMO LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA**

- Sentenza **Cass. 839/21**

- ai fini della integrazione del reato di atti persecutori, non si richiede l'accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima

- **CAMBIAMENTO DELLE ABITUDINI**

- - Cambiare numero di telefono
- - Decidere di non frequentare più un luogo, o cambiare gli orari di frequentazione
- - Essere costretti a farsi accompagnare da altra persona perché ci si sente insicuri



ATTI PERSECUTORI

- la prova della colpevolezza dell'incolpato può desumersi anche **solo** da quanto riferito dalla persona offesa (attendibilità);
- **Tenere Screenshot e screen video** (non sempre ritenuta prova valida, presenza di software di fotoritocco – differenze tra processo civile e penale – unico strumento se contenuto temporizzato) ***non divulgare lo screen***
- **Registrare conversazioni con lo stalker** (*legittime solo registrazioni in cui siete presenti alla conversazione- legittimo registrare anche all'insaputa dell'interlocutore*) Evita di denunciare direttamente sui social il nome dell'autore perché potresti rischiare una denuncia per diffamazione.
- Acquisizioni forensi



ATTI PERSECUTORI

- **IN CASO DI PEDINAMENTI** non rincasare o non uscire da sole.
- ***(Se non si riesce, stare al telefono con amiche o amici - ci sono linee telefoniche es. donnexstrada)***
- **NON RISPONDERE AI MESSAGGI, MAIL – *inviare un unico messaggio chiaro in cui si chiede di non essere più contattate con nessun mezzo, né di persona, né per interposta persona***
- **RIFIUTARE INCONTRI DI PERSONA *soprattutto l'ultimo incontro chiarificatore.***



SE VITTIMA O AUTORE E' MINORE

- In entrambi i casi, qualora si sospetti la commissione di **reati procedibili d'ufficio** (ossia quei reati per cui la legge non prevede come necessaria la querela da parte della persona offesa per procedere) il dirigente scolastico ha l'obbligo di denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad esempio i Carabinieri o la la Polizia di Stato), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.). Tale obbligo grava infatti sul **pubblico ufficiale**



ATTI PERSECUTORI- la tutela in ambito giudiziario

- QUERELA → Termine e possibilità di remissione processuale
- → La remissione non è consentita, e la querela è perciò irrevocabile, quando il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma (cioè nei casi di **minaccia "aggravata"** dalle modalità di cui all'art. 339 c.p.).
- D'UFFICIO → Se il fatto è commesso nei confronti di un **minore o di una persona con disabilità** ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

